

COMUNE DI BOLSENA

PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 7 in data 14.04.2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 3 - Forma di gestione delle entrate
- Art. 4- Funzionario responsabile del tributo
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 6 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Capo II

Denunce e controlli

- Art. 7- Dichiarazioni e denunce
- Art. 8 - Attività di controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
- Art. 10 - Conoscenza degli atti
- Art. 11 -Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 12 - Avviso di accertamento precettivi esecutivi
- Art. 13 - Notificazione degli atti

Capo III

Riscossione e rimborsi

- Art. 14 - Riscossione ordinaria
- Art. 15 - Accollo del versamento
- Art. 16 - Riscossione coattiva
- Art. 17 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 18 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
- Art. 19- Rimborsi
- Art. 20 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Capo IV

Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 21 - Compensazione
- Art. 22 - Divieti
- Art. 23 - Dichiarazione di compensazione
- Art. 24 - Controllo delle dichiarazioni

Capo V

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- Art. 25 - Criteri generali
- Art. 26 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia
- Art. 27 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari
- Art. 28 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- Art. 29 - Limiti di esenzione per rimborsi

Capo VI Sanzioni

- Art. 30 - Criteri generali per la graduazione della sanzione
- Art. 31 - Cumulo delle sanzioni
- Art. 32 - Ravvedimento

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I

- Art. 33 – Contenzioso

Capo II Interpello

- Art. 34 - Diritto di interpello
- Art. 35 - Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 36 - Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 37 - Risposta dell'ufficio tributi all'istanza di interpello
- Art. 38 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo III Autotutela

- Art. 39 - Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 40 - Ambito di applicazione dell'autotutela
- Art. 41 - Limiti all'esercizio dell'autotutela
- Art. 42 - Sospensione degli atti

Capo IV Accertamento con adesione

- Art. 43 - Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 44 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 45 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 46 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art. 47 - Definizione agevolata dell'invito a comparire
- Art. 48 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 49 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione
- Art. 50 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire
- Art. 51 - Procura
- Art. 52 - Contraddittorio
- Art. 53 - Atto di accertamento con adesione

- Art. 54 - Modalità di versamento. Rateizzazione
- Art. 55 - Effetti della definizione
- Art. 56 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 57 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Capo V Reclamo e Mediazione

- Art. 58 - Oggetto
- Art. 59 - Effetto
- Art. 60 - Competenza
- Art. 61 - Valutazione
- Art. 62 - Perfezionamento e sanzioni

TITOLO IV ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art.63 – Entrate non tributarie – funzionario responsabile
- Art.64 – Accertamento delle entrate non tributarie

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.65 - Norme transitorie
- Art.66 – Norme finali
- Art.67 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Ed è volto a disciplinare, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione delle stesse, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

5. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, dei quali il presente ne costituisce integrazione, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Gestione delle entrate

Art. 3 - Forma di gestione delle entrate

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. Il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- e) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 33;
- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.39 e seguenti;
- h) cura la difesa dell'Ente presso la Commissione Tributaria Provinciale, con potere di sottoscrivere transazioni che impegnino l'Ente, nei limiti consenti dalla legge
- i) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- l) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- m) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo
- n)- appone il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge sono determinate annualmente dal competente Organo di Amministrazione. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le fattispecie di esenzione e le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, fatto salva diversa disposizione normativa che preveda un termine diverso

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta nei termini di legge, sono automaticamente confermate le aliquote e tariffe in vigore nell'anno antecedente.

Art. 6 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1.1 rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti

degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Capo II- Denunce e controlli

Art. 7 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

- l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso al contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale o partita IVA (nel caso di impresa);
- i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione .

2. La dichiarazione o denuncia è sanabile se manca o è incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa alla sottoscrizione ed al codice fiscale /partita IVA del dichiarante/denunciante.

3. La denuncia o dichiarazione può essere trasmessa via pec all'indirizzo: postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it firmata digitalmente dal soggetto passivo d'imposta o da suo delegato munito di apposita procura.

4. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

Art. 8 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione

Art. 9 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Fino all'attivazione del sistema informativo territoriale finalizzato alla creazione dell'anagrafe immobiliare per la gestione integrata del territorio e dei tributi, gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 10 - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.
3. L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

Art. 11 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria, in presenza di un agente della Polizia Municipale.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art.12 -Avvisi di accertamento precettivi-esecutivi

1. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, da regolamento comunale e dal disciplinare di concessione.

4. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In alternativa può essere sottoscritto con firma digitale in formato PADES. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti..

5. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

6. Gli avvisi di accertamento per la riscossione delle entrate tributarie dell'Ente, irrogano le sanzioni nella misura prevista dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi. Contestualmente contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, decorso il quale, l'avviso costituirà titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari atte alla riscossione delle somme richieste, senza invio ulteriore di cartella di pagamento o di atto ingiuntivo. Gli avvisi, conterranno, inoltre, l'avvertenza che in caso di proposizione del ricorso, verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472 (esecuzione delle sanzioni). Conterrà, altresì, l'indicazione dell'Agente di Riscossione preposto ad attivare tutte le procedure esecutive e cautelari necessarie per la riscossione delle somme non pagate. Le stesse indicazioni saranno riportate negli atti di rideterminazione delle sanzioni a seguito dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. In quest'ultimo caso non si farà luogo all'applicazione dell'art 13 comma 1 del D.Lgs 471/97 (riduzione delle sanzioni) .

7. Decorso inutilmente il termine per il versamento di quanto intimato, senza che sia stato presentato ricorso, l'ufficio provvede ad inviare sollecito di pagamento, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per ottemperare, decorso il quale si procederà all'affidamento all'Agente di Riscossione, senza che sia necessario l'emissione di una cartella di pagamento o dell'ingiunzione.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. Qualora sia proposto ricorso nei termini di legge, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.19 D.Lgs 18.12.1997 n.472

10. Non si farà luogo ad accertamento per somme inferiori a € 10,00. Detta somma potrà comunque, essere recuperata qualora il contribuente risulti debitore di altre somme, a cui le stesse andranno a cumularsi

Art. 13 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;

- e) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno - atti giudiziari
- d) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- e) posta elettronica certificata.

2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:

- € 5,95 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
- € 8,15 per gli atti notificati all'estero.

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Capo III – Riscossione e rimborsi

Art. 14 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche pervia telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
4. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 15 – Accollo

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui. Il contribuente e l'accollante dovranno presentare, antecedentemente alla scadenza del primo versamento, prevista da legge o dall'Amministrazione, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con firma autografa o firma digitale, con il quale l'accollante si assume l'impegno ad effettuare il versamento per il contribuente ed il contribuente dichiara di essere a conoscenza dell'impegno assunto e di concordare con esso, con indicazione dettagliata del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo e del relativo importo. La dichiarazione dovrà essere corredata da documento di identità dell'accollante e del contribuente originario. Il mancato versamento non libera quest'ultimo, che rimarrà soggetto passivo d'imposta

Art. 16 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali è effettuata utilizzando tutti gli strumenti che la normativa offre quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D.n. 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.lgs n. 446/1997, così come può essere affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 2, comma 2 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in L. n. 225/2016

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di Regolamento Entrate Comunali pag. 10

cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

- a) mediante ruolo, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
- b) in proprio dal Comune;
- c) da altri soggetti affidatari del servizio di riscossione di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 446/1997, mediante avviso di accertamento dotato di efficacia di titolo esecutivo, senza preventiva notifica della cartella di pagamento e di ingiunzione fiscale.

2. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica l'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore

3. Nel caso di riscossione coattiva mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), gli oneri e le spese a carico del debitore, sono indicati dalla lettera i) del comma 792 dell'Art.1 della Legge n. 160/2019

4. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 10,00

5. Nei casi in cui gli accertamenti risultino di importo inferiore a € 10.000,00 e prima di affidare il carico all'Agente di riscossione, l'Ente procederà ad inviare un sollecito di pagamento, mediante posta AR o pec, con l'avvertenza che decorsi ulteriori trenta giorni dalla data ultima utile per il pagamento dell'avviso di accertamento, si procederà all'affidamento all'Agente di riscossione. Spirato inutilmente anche quest'ultimo termine, il carico verrà affidato mediante ruolo reso esecutivo dal responsabile del tributo, all'Agente della riscossione, il quale procederà a comunicare al debitore la sua presa in carico

Art. 17 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di 12 mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n. 446/1997 la sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata, e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 18 - Dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali

Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale, può essere concessa la rateizzazione degli accertamenti notificati e non impugnati riferiti ad annualità arretrate.
2. La domanda di rateizzazione per il pagamento degli accertamenti esecutivi notificati e non impugnati deve essere presentata, di norma, 30 giorni prima della scadenza del pagamento

3. il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta. Il funzionario responsabile, concede la rateizzazione nei limiti sotto indicati:

- fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00 n.4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 n.12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 n.24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a 20.000,00 n.36 rate mensili;
- per debiti oltre 20.000,00 fino a 60 rate mensile.

Le rate mensili di dilazione scadono nell'ultimo giorno di ciascuna mese secondo il piano di rateizzazione

Per debiti oltre i 2.000,00 (duemila) euro le rate devono essere garantite mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la clausola contrattuale di soddisfare l'obbligazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile,.
6. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al punto 4.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e si procederà alla riscossione della garanzia eventualmente prestata.
8. il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
9. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate con i relativi importi e date di scadenza
10. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente risulti moroso per precedenti rateizzazioni o dilazioni o dichiarato decaduto dal beneficio.

11. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare dall'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale

12. le norme di cui al presente articolo si applicano all'Ente creditore o soggetto affidatario (no ADER)

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento dilazionato delle entrate non tributarie.

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

Art. 20 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per il rimborso delle somme pagate in eccedenza è determinata in misura pari al tasso di interesse legale e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

3. Per tutti i procedimenti in corso alla data del 31/12/2019 continua ad applicarsi la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12/04/2007 in ordine alla determinazione della misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti dei tributi (misura doppia del tasso di interesse legale con il limite di tre punti percentuali in più rispetto al tasso stesso).

Capo IV – Compensazione tra crediti e debiti

Art. 21 – Compensazione

E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti, solo se il credito d'imposta non si è prescritto, secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

1. La compensazione può operare, portando in detrazione dall'importo dovuto:

eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (*compensazione verticale*);

eventuali **somme** a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (*compensazione orizzontale*)

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Tale facoltà è concessa anche per il pagamento di provvedimenti di accertamento o irrogazioni di sanzioni

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione

5. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

6. I versamenti eseguiti da un contitolare, non possono essere considerati come regolarmente eseguiti anche da altri in assenza di specifica dichiarazione.

7. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 22 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
- tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Art. 23 - Dichiarazione di compensazione

Nei 60 giorni antecedenti il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Art. 24 - Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Capo V - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 25 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da

parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 26 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. I soggetti obbligati eseguono i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune, tramite il conto corrente di postale intestato alla tesoreria comunale. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo, sia con il sistema bancario, ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera n), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, sia con la società Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art.40, comma 1. Della legge 23 dicembre 1998, n.448.

2. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo.

3. I termini per i versamenti dei tributi e delle altre entrate possono essere differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente o il debitore è colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

4. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta (acconto o saldo) è inferiore all'importo di € 10,00. Qualora gli importi dovuti per l'intero anno fiscale sono pari al limite di cui sopra, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare in un'unica soluzione. Gli importi di cui trattasi si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline.

Art. 27 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore ad € 10,00.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo non opererà.

Art. 28 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- consistenza della massa attiva;
- tempi per ottenere il pagamento;
- profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 29 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo e per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore ai limiti previsti all'articolo 27.

2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Capo VI - Sanzioni

Art. 30 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi del DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt.12,13 e 14 del D.-Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt.2,7 e 12 del D.lgs 18 dicembre 1997, n.472.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.
4. Le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, adeguatamente motivato.
5. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
6. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
7. Il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
8. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Art. 31 – Cumulo delle sanzioni

1. Agli avvisi di accertamento di tutte le entrate tributarie si applica l'art. 12 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472. Quando violazioni della stessa indole vengono commessi in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione aumentata della metà se la violazione è stata ripetuta per 3 anni, aumentata del doppio se la violazione è stata ripetuta per quattro anni e aumentata del triplo se la ripetizione è avvenuta per 5 anni. Il cumulo giuridico non potrà comunque essere superiore al cumulo materiale.

2. Il cumulo giuridico non potrà comunque essere superiore al cumulo materiale

Art. 32 - Ravvedimento

L'istituto del Ravvedimento operoso è disciplinato dall'art.13 del D.Lgs n.472/1997 e successive modificazioni e dal D.L.n. 124/2019. A decorrere dal 01.01.2020, in caso di omesso/parziale versamento il contribuente che non abbia effettuato il versamento del tributo comunale nelle scadenze previste dalla legge o fissate dall'Amministrazione con proprio atto, potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso consistente nel versamento dell'importo derivante dalla sommatoria del dovuto per il tributo/tassa, la sanzione nella misura di seguito specificata, e degli interessi legali..

- **ravvedimento sprint:** la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (sanzione minima pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza del tributo dovuto;
- **ravvedimento breve:** la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo cioè del 15% (sanzione pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto;
- **ravvedimento medio:** la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo cioè del 15% (sanzione pari all'1,67%) se il contribuente paga entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto;
- **ravvedimento lungo o annuale:** la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo cioè del 30% (sanzione pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l'anno;
- **ravvedimento biennale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo cioè del 30% (sanzione pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo cioè del 30% (sanzione pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni e fino a 5 anni;

1. L'istituto è applicabile qualora:

- la violazione non sia già stata constatata dall'amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d'accertamento di cui l'interessato sia a conoscenza.

2. Gli interessi maturano giorno per giorno e devono essere calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice, secondo il saggio di interesse fissato anno per anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel seguente modo:

importo interessi = tributo evaso X tasso interessi legali X giorni di ritardo / 365

3. Sanzioni ed interessi dovranno essere versati contestualmente al pagamento del tributo; dovrà essere barrata la casella del ravvedimento sul modello F24 utilizzato per il versamento; l'importo delle sanzioni ed interessi dovranno essere calcolati a far data dal giorno di scadenza della rata di versamento

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I - Contenzioso

Art. 33 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

3. Spetta al funzionario responsabile del tributo, la rappresentanza in giudizio dell'ente, decidendo preventivamente se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.

4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata in via ordinaria a professionisti esterni all'Ente previa adozione di apposita delibera di Giunta comunale di indirizzo al responsabile del servizio.

6. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

Capo II - Interpello

Art. 34 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997, dell'art.11 della l.n.212/2000, degli artt.2,3,4,5,6 del D.lgs n. 156/2015, ha il diritto di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

Art. 35 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, può inoltrare per iscritto al Comune, o all'ufficio tributi o all'ufficio competente, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 36 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 37 - Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.
2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi e/o competente. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del Comune. L'Ufficio Tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la

conseguente inammissibilità dell'istanza.

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 38.

Art. 38 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine di 90 giorni, si intende che l'Ufficio Tributi concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

Capo III - Autotutela

Art. 39 - Istituto dell'autotutela - presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 40 - Ambito di applicazione dell'autotutela

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici come gli avvisi di accertamento e di liquidazione, quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di rimborsi ecc.

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.
5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
6. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

Art. 41- Limiti all'esercizio dell'autotutela

L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art. 42 - Sospensione degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
- b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. Qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa

4. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
- b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

5. Il comune rimborsa integralmente il costo sostenuto per la prestazione della garanzia nel caso in cui l'atto venga annullato totalmente ovvero nel caso in cui la pretesa tributaria venga ridotta ad un importo per il quale non era previsto l'obbligo della garanzia.

Capo IV – Accertamento con adesione

Art. 43 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria tra il comune e il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 44 - Ambito di applicazione dell'istituto

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile suscettibile di valutazione (aree edificabili) quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. La definizione è limitata agli accertamenti e non si estende ai seguenti casi:
 - mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - quando la richiesta del contribuente è finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - quando l'accertamento è basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati

Art. 45 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 46 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

- il tributo;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo articolo
- il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 47- Definizione agevolata all'invito a comparire

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui all'articolo precedente mediante comunicazione all'Ufficio tributi e versamento delle somme dovute entro il 20° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce.

Art. 48 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento e riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano

riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 49 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 44, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 50 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.

2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
- b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
- c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento

3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 51 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.

2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 52 – Contraddittorio -

Viene esclusa l'applicazione dell'art.5-ter del D.Lgs 19.06.1997 n. 218

Art. 53 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa
Regolamento Entrate Comunali pag. 24

tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 54 - Modalità di versamento - Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non consente la richiesta del pagamento dilazionato

Art. 55 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 56 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma precedente.

Art. 57 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta ;
 - mancata prestazione della garanzia (quando richiesta).
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
- c) dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all'accertamento con adesione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:

- l'ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'ufficio;
- la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno riscosse coattivamente.

Capo V – Reclamo e mediazione

Art. 58 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 59 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 60 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:

- Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di Giunta Comunale può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art 61 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art 62. – Perfezionamento e Sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 63 – Entrate non tributarie - Funzionario responsabile

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di Regolamento Entrate Comunali pag. 27

gestione o altro provvedimento amministrativo.

2. Il responsabile del servizio è responsabile unico del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio a cui l'entrata fa riferimento e del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della Giunta Comunale e del Sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

4. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

5. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

9. Il responsabile del servizio dispone in materia di dilazioni di pagamento tenendo conto di quanto indicato all'art. 20 del presente regolamento.

10. Tutta la materia relativa alle entrate patrimoniali trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 64 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica) l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Norme transitorie

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento

della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche.

Art. 66 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- art.52 D.lgs 15.12.1997 n. 446 che disciplina le entrate tributarie e patrimoniali.
- il D.Lgs n.156/2015 che disciplina il diritto di interpello
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia, in quanto compatibile.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali

3. in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. Per tutti i procedimenti in corso alla data del 31.12.2019 continua ad applicarsi il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.04.2007 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.05.2018 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12/04/2007 in ordine alla determinazione della misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti di tributi.